



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA l’istanza del 14 ottobre 2016, avanzata dalla Signora ELGARRESTA IBARRONDO ITZIAR, cittadina della Spagna, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato: “Titulo Universitario Oficial de Diplomado en ciencias Empresariales” (Titolo Universitario ufficiale di Diplomata in Scienze Aziendali), conseguito nell’anno 1988 presso la Scuola Universitaria di Studi Aziendali – Oñati e del titolo denominato: “Titulo Universitario Oficial de licenciado en ciencias Economicas y Empresariales (Titolo Universitario ufficiale di Laureata in Scienze Economiche e Aziendali) conseguito nell’anno 1990 presso la facoltà di Scienze Economiche e Aziendali a Bilbao, per l’esercizio in Italia della professione regolamentata di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n.204;

CONSIDERATO che l’Autorità competente della Spagna tramite Internal Market Information System – IMI - dichiara che in Spagna la professione non è regolamentata e la formazione posseduta dalla richiedente è regolamentata ma non è regolamentata per la professione di agente e rappresentante di commercio;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338  
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it  
stefania.sindici@mise.gov.it  
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it  
www.mise.gov.it



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0393566 del 14 dicembre 2016 in riscontro alla documentazione pervenuta, e a seguito delle informazioni fornite dall'Autorità competente della Spagna tramite Inter Market Information System, IMI, ha comunicato, ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, l'insufficienza della documentazione trasmessa dalla richiedente, invitando l'interessata ad inviare idonea certificazione comprovante esperienza professionale nel settore, in qualità di lavoratore autonomo e/o subordinato ai sensi degli artt. 18-21 e 30 del D.lgs 206/2007;

CONSIDERATO che nella citata nota veniva comunicato che in mancanza di idonea esperienza lavorativa l'istanza sarebbe stata respinta per mancanza dei requisiti minimi di legge;

VERIFICATO che la richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha prodotto nei termini prescritti idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta, tramite bonifico bancario della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Società Cooperativa, in data 06 ottobre 2016, sul a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 120501;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla Signora ELGARRESTA IBARRONDO ITZIAR, cittadina della Spagna,, nata a Bergara, Spagna, in data 23 luglio 1967, viene respinta la domanda di riconoscimento del titolo di formazione di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia della professione regolamentata di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n.204, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 13 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)